Incentivi all'occupazione e regole UE: ISTRUZIONI PER L'USO

Manuela Baltolu – Consulente del lavoro

Aiuti di Stato
Il TFUE

L‘ Aiuto di Stato



- riduzioni sui tassi di interesse in caso di prestiti e/o finanziamenti bancari
- garanzie su prestiti
- contributi a fondo perduto
- sconti fiscali
- sconti contributivi
- etc.

CARATTERISTICHE AIUTO DI STATO

1. Origine pubblica risorse (**anche** in co-finanziamento o finanziamento esclusivo UE)
2. Attività economica dei destinatari
3. Vantaggio selettivo
4. Incidenza negli scambi tra Stati membri

Bonus stabilizzazioni rapporti di lavoro

CIRCOLARE INPS 72/2026 PAR. 9

L'esonero in argomento costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la finalità della stabilizzazione dell'occupazione giovanile.
Il beneficio in trattazione si caratterizza, pertanto, come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Pertanto, la disciplina del predetto esonero, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea, non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonostante l'espresso richiamo all'autorizzazione comunitaria effettuato dall'articolo 4, comma 5, del decreto Lavoro.

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO RNA

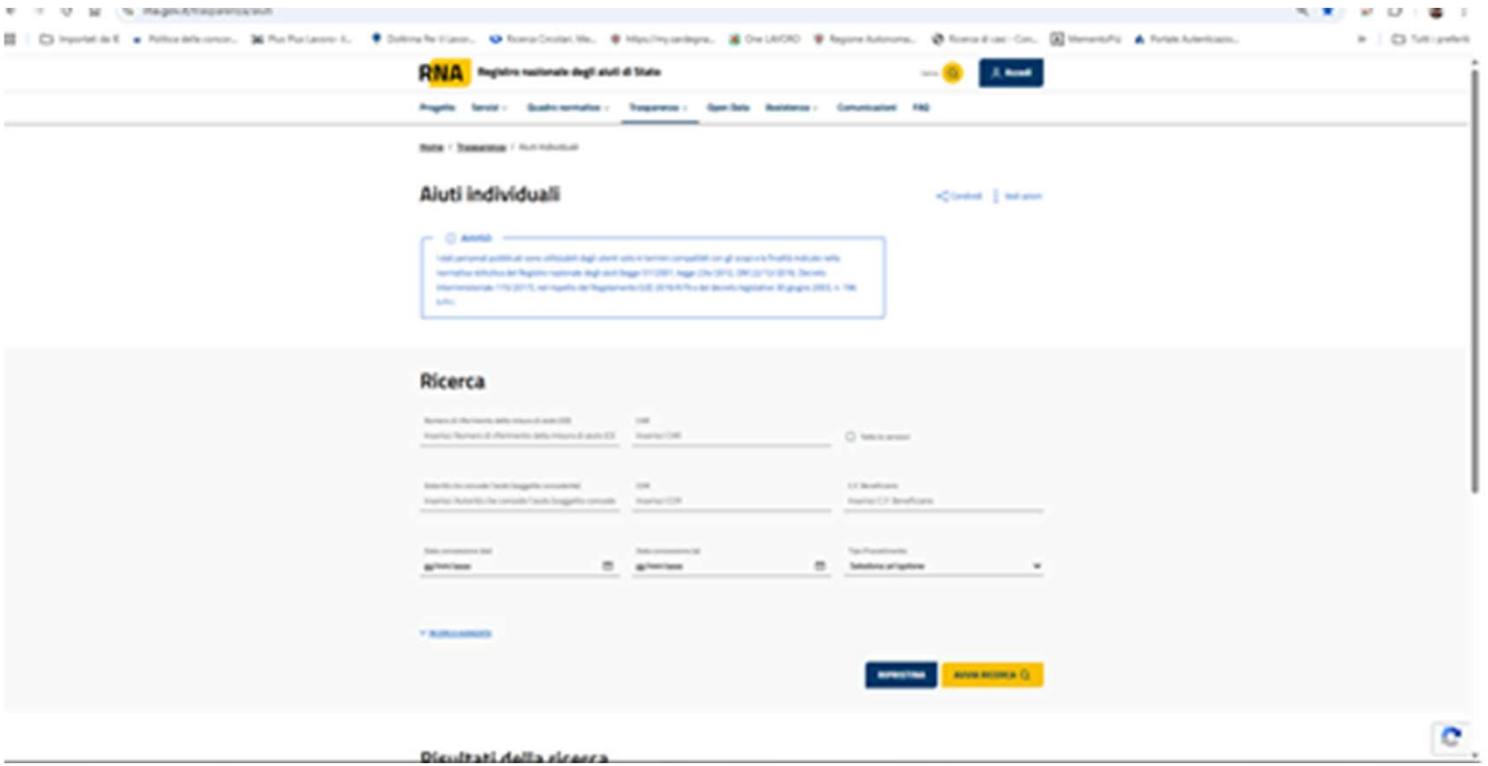
L. 234/2012 art.52

c.7: "*A decorrere dal 1° luglio 2017,* ***la trasmissione delle informazioni al Registro*** *di cui al comma 1* ***e l'adempimento degli obblighi di interrogazione*** *del Registro medesimo* ***costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti*** *di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.*

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e ***comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.*** ***L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno***."

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA

https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti



Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA

Risultati della ricerca

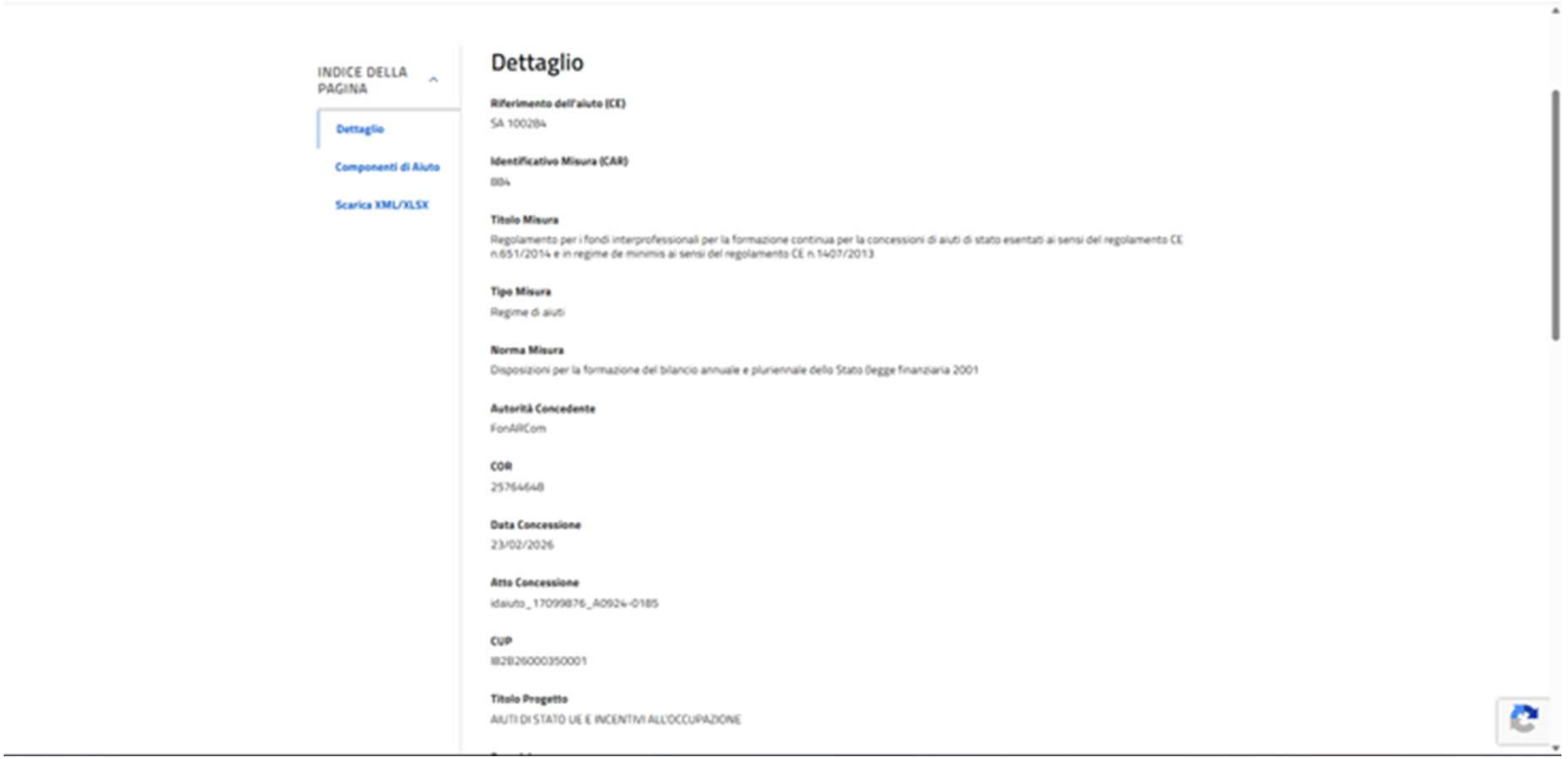
Valorizzare almeno un parametro nell'**Area Ricerca**: di seguito vengono mostrati i primi 1000 risultati.

Risultati da 1 a 10 di 12 elementi , ordinamento per colonna ***"Data Concessione"*** *discendente*

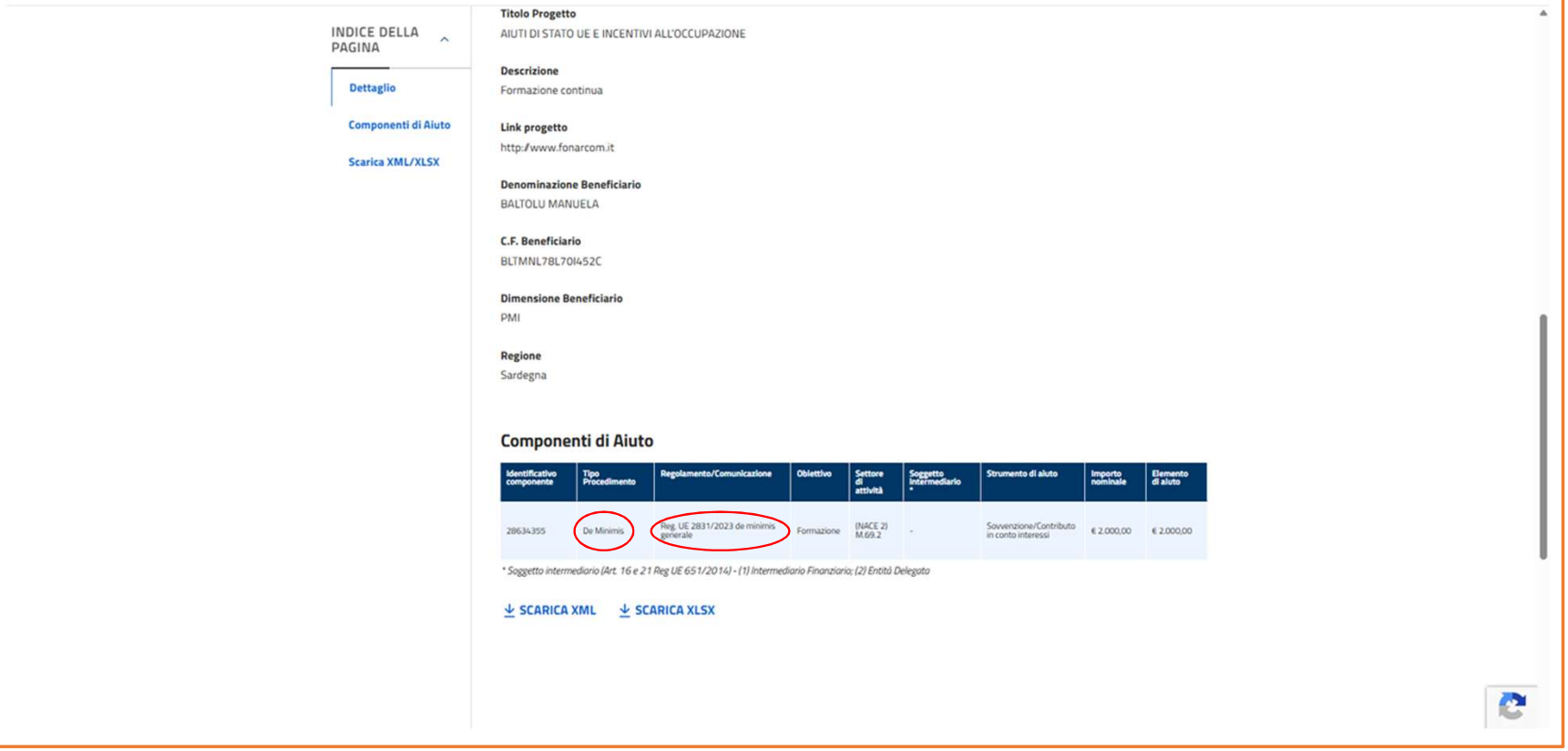
Configura colonne

Codice CAR	Codice CE	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Regione	Elemento Aiuto	Dettaglio
884	SA.100284	Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013	Regime di aiuti	25764648	AIUTI DI STATO UE E INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE	23/02/2026	Sardegna	€ 2.000,00	Dettagli
33167	SA.114616	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020	Regime di aiuti	25234981	Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020)	09/12/2025	Sardegna	€ 1.322,94	Dettagli
24418	SA.103289	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020	Regime di aiuti	23625538	Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020)	04/02/2025	Sardegna	€ 950,93	Dettagli
24418	SA.103289	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020	Regime di aiuti	17424468	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (1 luglio - 31 dicembre 2022) - (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020)	25/01/2024	Sardegna	€ 449,83	Dettagli
21788	SA.61940	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)	Regime di aiuti	17160570	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020)	15/01/2024	Sardegna	€ 443,89	Dettagli
884	SA.100284	Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013	Regime di aiuti	15979351	La gestione del tempo nello studio di Consulenza del lavoro.	28/08/2023	Sardegna	€ 2.000,00	Dettagli
19754	SA.58159	esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076)	Regime di aiuti	11331933	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	03/04/2023	Sardegna	€ 644,00	Dettagli
21788	SA.61940	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)	Regime di aiuti	9660777	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020)	21/11/2022	Sardegna	€ 892,62	Dettagli
16617	SA.60791	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese	Regime di aiuti	8890377	Fondo di Garanzia lg.662/96	07/06/2022	Sardegna	€ 26.254,53	Dettagli

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA



Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA



Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Registro Nazionale Aiuti

SCHEDA UNICA AIUTI

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO	SA.100284
CODICE RNA (CAR)	884
TITOLO MISURA	Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati
TIPO MISURA	Regime di aiuti

NORMA MISURA	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001
AUTORITA' CONCEDENTE	FonARCom

COR	25764648
TITOLO PROGETTO	AIUTI DI STATO UE E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
DESCRIZIONE PROGETTO	Formazione continua
LINK PROGETTO	http://www.fonarcom.it
DATA CONCESSIONE	23/02/2026
ATTO DI CONCESSIONE	idaiuto_17099876_A0924-0185
LINK ATTO DI CONCESSIONE	

DENOMINAZIONE	BALTOLU MANUELA
CODICE FISCALE	BLTMNL78L70I452C
DIMENSIONE	PMI
REGIONE	Sardegna

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO	De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE	Reg. UE 2831/2023 de minimis generale
OBIETTIVO	Formazione
SETTORI DI ATTIVITA'	(NACE 2) M.69.2
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata	-

Strumenti di aiuto

STRUMENTO	Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO	€ 2.000,00
IMPORTO NOMINALE	€ 2.000,00

Pubblicità dell'aiuto

Articolo 36, Regolamento (UE) 2021/1057:

*"**I destinatari** dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico"*

Regolamento UE n. 2021/1060, art. 50 e All. IX:

- ✓ fornire sul proprio **sito web e sui social media** una breve **descrizione** dell'operazione, che comprenda le relative **finalità e i risultati**, ed evidenzi il **sostegno finanziario ricevuto** dall'Unione Europea, inserendo il **logo nazionale** relativo al programma di finanziamento di riferimento;
- ✓ inserire sui **documenti e sui materiali di comunicazione**, destinati al pubblico e ai partecipanti e riguardanti il progetto finanziato, una **dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione Europea, anche inserendo il logo** di cui al punto precedente; esporre, **per le operazioni di importo totale superiore a 100.000 euro, targhe o cartelloni** permanenti chiaramente visibili al pubblico, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione Europea, inserendo il logo citato, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;

Regolamento UE n. 2021/1060, art. 50 e All. IX:

- ✓ esporre, per le operazioni di importo totale **inferiori a 100.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3** o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione Europea, inserendo il logo di cui ai punti precedenti;
- ✓ per progetti di importanza strategica e progetti che prevedano **un costo complessivo superiore a 10.000.000 euro,** i beneficiari, oltre a svolgere le azioni sopra descritte, devono organizzare un **evento o una attività di comunicazion**e, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

E SE NON ADEMPIO?



….COMUNICAZIONE INPS RELATIVA ALLA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO - UNDER 36

«Spett.le Azienda,

con la presente desideriamo informarLa che l'esonero Giovani Under 36, di cui ha beneficiato per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021 e 2022, è stato finanziato con Fondi europei.

In particolare, l'esonero è stato sostenuto a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO) Asse 6 "Interventi React Eu" e finanziato con risorse FSE – REACT EU. La misura è stata avviata per sostenere l'occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Con la presente La invitiamo, inoltre, ad informare (es. con email o altra modalità che riterrà più opportuna) i suoi dipendenti del cofinanziamento con i Fondi europei (FSE – REACT EU).

Certi della Sua collaborazione, porgiamo cordiali saluti.»

….COMUNICAZIONE INPS RELATIVA ALLA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO - UNDER 36

Art.92-ter, c.14 Reg.1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/2221

«Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, ***gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.***

Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.»

….COMUNICAZIONE INPS RELATIVA ALLA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO – UNDER 36

COMUNICATO STAMPA INPS DEL 25/02/2026

OGGETTO: Esonero Giovani under 36 - Campagna di comunicazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all'utilizzo dei finanziamenti UE relativi al Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG)

L'esonero **Giovani Under 36** per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, disciplinato dall'articolo 1, commi 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato, oltre che da Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive", (PON SPAO), anche dal Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) con risorse FSE - REACT EU. La legge di Bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma "Next Generation EU".

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di co-finanziamento, di un'adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all'utilizzo dei finanziamenti dell'UE.

Conseguentemente l'INPS – in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha avviato nel mese di aprile 2025 un'attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022 in relazione al finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive" (PON SPAO).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS di avviare un'analoga campagna informativa relativamente al finanziamento del citato esonero "Giovani Under 36" a carico del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Pertanto, l'INPS, nei prossimi giorni, invierà alle aziende già beneficiarie della misura in trattazione una comunicazione per invitare le stesse a fornire una specifica informazione (ad es. con e-mail o altra modalità ritenuta più opportuna) **ai dipendenti, per i quali si è fruito dell'esonero e che risultino ancora in forza presso le aziende,** dell'avvenuto finanziamento con i Fondi europei (FSE – REACT EU) relativi al Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Da ultimo, si ricorda che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l'occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

ISTANZA BONUS GIOVANI – DONNE – ZES (stralcio)

Mi impegno inoltre

- a prendere visione del quadro normativo e procedurale di riferimento e, in particolare, del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021-2027 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei relativi manuali procedurali (https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma) e degli obblighi e dei vincoli che ne derivano
- a dichiarare correttamente nel flusso Uniemens il codice dell'agevolazione ai fini di una codificazione contabile appropriata per tutte le operazioni relative all'esonero, in conformità alla normativa di riferimento
- ad adempiere agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, dando idonea e tempestiva pubblicità al sostegno ricevuto dal FSE+ secondo le modalità disciplinate dall'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060
- a istituire un fascicolo anche elettronico contenente tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'esonero e di conservarla secondo quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 o altro termine, se superiore, previsto dalla normativa nazionale vigente, e di rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli da parte dell'INPS, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Versione consolidata C 326/01 del 26/10/2012

Sezione 2 - "Aiuti concessi dagli Stati"

articoli da 107 a 109

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.107 c.1 (aiuti incompatibili)

*«**Salvo deroghe** contemplate dai trattati, **sono incompatibili** con il mercato interno, **nella misura in cui incidano sugli scambi** tra Stati membri, **gli aiuti concessi dagli Stati**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, **favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza**.»*

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.107 c.2 – aiuti compatibili

a) aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

c) aiuti destinati ad alcune regioni della Repubblica federale di Germania

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.107 c.3 – altri aiuti compatibili

a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle **regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione**, nonché quello delle regioni ex articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di **talune attività** o di **talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.108

Obbligo di notifica preventiva ed esenzione

Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.108

Obbligo di notifica preventiva ed esenzione

c.3 **Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.**

c.4 La Commissione può adottare **regolamenti** concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono essere **dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3** del presente articolo.

Il Trattato di Funzionamento della UE - T.F.U.E.

Art.109

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

TIPOLOGIE DI AIUTI AMMISSIBILI

Con obbligo di notifica

Senza obbligo di notifica

(Regolamenti di esenzione e de minimis)

GLI AIUTI DI STATO NON CONFORMI



Incompatibili

Non rientranti nei cc.
2 e 3 art. 107 TFUE



Illegali

Mancato rispetto procedure (notifica)



Abusivi

Applicati in violazione dell'autorizzazione UE

RECUPERO DEGLI AIUTI IN ESENZIONE

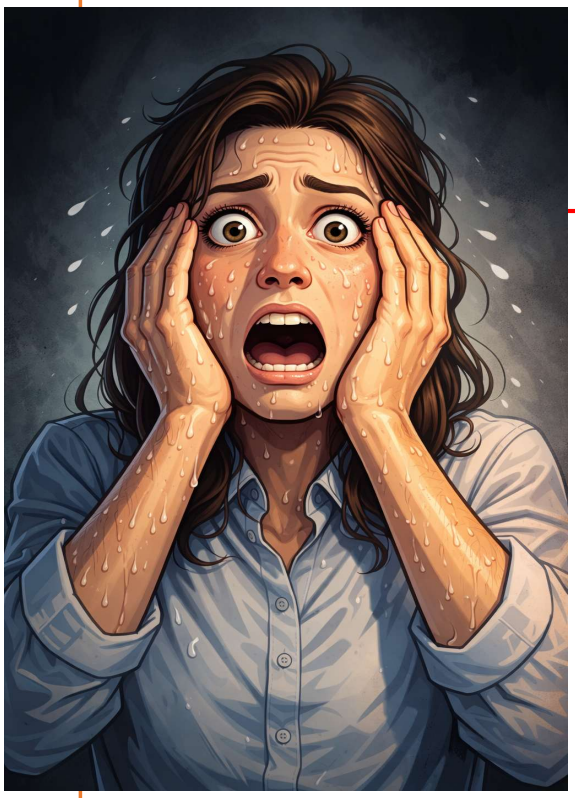
(Sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa Francia/Commissione, C-301/87, in Racc. 1990, p. I-307)

La Commissione non può vietare la concessione di aiuti a causa di un'irregolarità formale se essi potrebbero rivelarsi compatibili, ma solo al termine dell'esame di merito.

Se gli aiuti concessi risultano, oltre che illegali, anche incompatibili, ne imporrà il recupero entro 10 anni dalla concessione

(art.23, D.Lgs. 87/2025 - correttivo al D.Lgs.13/2024 : atti di recupero e avvisi di accertamento per misura di natura fiscale entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione)

RECUPERO DEGLI AIUTI INCOMPATIBILI



Direttamente in capo al beneficiario, *anche se ne ha fruito in ottemperanza ad una legge nazionale* che ha recepito i regolamenti in maniera errata

Il recupero avverrà ad opera dello Stato membro (importo dell'aiuto + interessi dal momento dell'erogazione a quello della restituzione D.Lgs. 184/2025)

Salvo oggettiva impossibilità

E' dovere del beneficiario accertarsi della regolarità dell'aiuto

Sentenza causa Deufil/Commissione, C-310/85, in Racc. 1987; Sentenza causa Alcan Deutschland, C-24/95, in Racc. 1997

Aiuti senza obbligo di notifica

- 3 regolamenti di esenzione
 - Regolamento generale 651/2014 **GBER** (General Block Exemption Regulation)
 - Regolamento settore agricolo 2022/2472 ABER (Agriculture Block Exemption Regulation)
 - Regolamento pesca e acquacoltura 2022/2473 FIBER (Fisheries and Aquaculture Sector, Block Exemption Regulation)
 - SIEG: Decisione n. 2012/21/UE

- 4 regolamenti *de minimis*
 - 2023/2831 *de minimis* generico
 - 2023/2391 pesca
 - 2024/3118 agricoltura
 - 2023/2832 SIEG (servizi di interesse economico generale)

Regolamento GBER n. 651/2014 articolo n. 1, comma 3, lettere a) e b)

Il presente regolamento **non** si applica:

a) **agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura**, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), **ad eccezione** degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e **degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità**;

b) **agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli**, **ad eccezione** della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e **agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;**

Vigenza dei Regolamenti e clausola di salvaguardia

➢ Reg. *De minimis* 2831/2023 art.7:

- ✓ **1.** Il presente regolamento **si applica agli aiuti concessi anteriormente** alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- ✓ **3.** Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, **è possibile concedere legittimamente per un ulteriore periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis»** che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

➢ Reg. GBER 651/2014 art.58:

- ✓ **1.** Il presente regolamento **si applica agli aiuti concessi anteriormente** alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- ✓ **4.** Al termine del periodo di validità del presente regolamento, **i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi**, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. (particolarità sono previste per gli aiuti al finanziamento)

I REGOLAMENTI UE FISSANO LIMITI E PALETTI PER LA FRUIZIONE DEGLI AIUTI

(Importi, durate, etc.)

GLI STATI MEMBRI POSSONO STABILIRE REGOLE PIU' RIGIDE, **MA NON MENO RIGIDE**

(salvo che con specifica autorizzazione)

Gli aiuti in regime de minimis

IL CONCETTO DI «IMPRESA UNICA»

insieme delle imprese **ubicate nel medesimo stato membro** fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

IMPRESA UNICA E UBICAZIONE

Gruppo di imprese costituito da A, holding con sede in Germania, B e C entrambe in Italia, controllate da A.

A, B e C **NON** costituiscono impresa unica.

Costituiscono gruppo di imprese e, nel contempo, concorrono tutte al fine della definizione all'interno della categoria delle PMI.

IMPRESA UNICA E PERSONE FISICHE

incidono nel concetto di impresa unica ai fini del *de minimis*, **solo se esse stesse esercitano attività di impresa (intesa come impresa individuale**) o, se anche non esercitano attività economica, **se comunque partecipano alla gestione dell'impresa con la quale hanno una tra le relazioni** identificate al comma 2, articolo 2, Regolamento n. 2831/2023.

REGIME DE MINIMIS – LIMITI NEL TRIENNIO

- **300.000 euro** per la **generalità** delle imprese ai sensi del Reg. UE 2023/2831;
- **750.000 euro** per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (**SIEG**) ai sensi del Reg. UE 2023/2832;
- **40.000 euro** per le imprese operanti nel settore della **produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, ai sensi del Reg. UE 2023/2391
- **25.000 euro** per le imprese operanti nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, ai sensi del Reg. UE 2024/3118.

REGIME DE MINIMIS – CALCOLO DEL TRIENNIO

- Reg. UE 2023/2831 – generico: TRIENNIO MOBILE;
- Reg. UE 2023/2832 SIEG: TRIENNIO MOBILE;
- Reg. UE 2023/2391produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura: ESERCIZIO FINANZIARIO;
- Reg. UE 2024/3118 produzione primaria di prodotti agricoli: ESERCIZIO FINANZIARIO.

TRIENNIO ESERCIZIO FINANZIARIO

Alla data di concessione dell'aiuto considerato, si sommano tutti gli altri aiuti **concessi nell' esercizio finanziario in corso e nei due precedenti**

Esempio

aiuto concesso il 31.10.2022: si sommano tutti gli aiuti concessi a tale data dal 01.01.2020 (esercizio fiscale coincidente con anno solare)

TRIENNIO MOBILE

Alla data di concessione dell'aiuto considerato, si sommano tutti gli altri aiuti **concessi nei tre anni solari precedenti**

Esempio

aiuto concesso il 15.04.2024: si sommano tutti gli aiuti concessi dal 15.03.2021

CRITICITÀ

- Differenti regimi di calcolo in base al Regolamento di appartenenza dell'aiuto considerato
- Corretta identificazione della data di concessione per gli aiuti privi di un provvedimento formale di concessione

REGIME DE MINIMIS – CALCOLO DEL TRIENNIO

Art.3, c.3 Reg. UE 2831/2023 “Gli aiuti «de minimis» **sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato**, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, **il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione** degli aiuti.”

REGIME DE MINIMIS – CALCOLO DEL TRIENNIO

Faq 15 del 25 gennaio 2025 sito RNA:

“Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto.

Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024”

REGIME DE MINIMIS – CALCOLO DEL TRIENNIO

c.1, art.10, D.M. 115/2017: "*gli aiuti individuali* ***non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione*** *alla fruizione comunque denominati* ***si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.*** *Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche* ***si intendono concessi*** *e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto,* ***nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati****. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis,* ***il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione*** *dell'aiuto individuale*."

DECONTRIBUZIONE SUD PMI !!!
cc.406-422, art.1, L.207/2024

CONSEGUENZE DELLO SFORAMENTO DEL MASSIMALE

Art. 3, c.7 dei diversi regolamenti de minimis:

"*qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2,* ***nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento***".

Un aiuto che ecceda il massimale, una volta concesso, non può essere ridimensionato, ma deve essere revocato nella sua interezza.

MA:

sentenza del Consiglio di Stato 7 aprile 2021, n. 2792: "*quando un'impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto "de minimis" che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l'amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale*" (punto 14 della sentenza).

REGIME DE MINIMIS – CONCESSIONE – RNA

Risultati della ricerca

Risultati da 1 a 2 di 2 elementi , ordinamento per colonna *" **Data Concessione** "* *discendente*

Valorizzare almeno un parametro nell'**Area Ricerca**: di seguito vengono mostrati i primi 1000 risultati

Codice CAR	Codice CE	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione
32078	SA.114799	Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani e Bonus Donne Mezzogiorno) art.22 -23 del Decreto Legge n.60 del 07/05/2024, conv con s.m.i. dalla Legge 04 luglio 2024 n.95	Regime di aiuti	24350043	Esonero contributivo per assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti, o prive di un impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Mezzogiorno (articolo 23, D.L. 60/2024)	26/05/2025
24418	SA.103289	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (1 luglio - 31 dicembre 2022) - Art. 1 commi 161 - 168 L. 178/2020	Regime di aiuti	23694774	Esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 - 168, L. 178/2020)	05/02/2025

COME VERIFICARE IL RISPETTO DELLE INTENSITA' MASSIME DI AIUTO?



COME AVERE CONTEZZA DELL'ESISTENZA DI IMPRESA UNICA ?

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' EX DPR 445/2000!!!!!!

La «clausola Deggendorf»

Non possono accedere agli aiuti indicati nei regolamenti di esenzione

Le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale **e** incompatibile con il mercato interno (RNA).

Potrà essere ammessa alla liquidazione di nuovi aiuti solo nel momento in cui avrà adempiuto alla restituzione dell'indebito precedente.

(deroga in regime di temporary framework)

GLI INCENTIVI ATTUALMENTE IN ESSERE IN REGIME DE MINIMIS

Incentivo	Reg. de minimis
Decontribuzione Sud PMI, Legge n. 207/2024	2831/2023 generalità delle imprese, 2832/2023 SIEG, 2391/2023 pesca e acquacoltura
Incentivo assunzione percettori di NASpI, D.L. n. 76/2013	2831/2023 generalità delle imprese, 2832/2023 SIEG, 2391/2023 pesca e acquacoltura, 3118/2024 agricoltura
Incentivo assunzione percettori di ADI e SFL, D.L. n. 48/2023	2831/2023 generalità delle imprese, 2832/2023 SIEG, 2391/2023 pesca e acquacoltura, 3118/2024 agricoltura

I MASSIMALI TRIENNALI

Valore	*De minimis* generale (esclusa produzione primaria agricola e pesca) - Regolamento n. 2831/2023	*De minimis* agricoltura (produzione primaria agricola) - Regolamento n. 3118/2024	*De minimis* Pesca (produzione primaria pesca) – Regolamento n. 2391/2023	*De minimis* SIEG - Regolamento n. 2832/2023
Massimale	300.000 euro	50.000 euro	40.000 euro	750.000 euro
Triennio di riferimento	Mobile	Tre esercizi Finanziari	Tre esercizi finanziari	Mobile

Gli aiuti in regime di esenzione (Reg. GBER 651/2014)

IMPRESE ASSOCIATE

(non c'è il limite territoriale dello stato membro)

tutte le imprese non classificate come imprese collegate, tra le quali esiste un'impresa (detta "a monte") che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (detta "a valle").

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, anche ove la soglia del 25% sia superata da determinate categorie di investitori, a condizione che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione.

IMPRESE COLLEGATE

(non c'è il limite territoriale dello stato membro)

le imprese tra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il **diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza** di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare **un'influenza dominante** su un'altra impresa **in virtù di** un **contratto** concluso con quest'ultima oppure in virtù di una **clausola dello statuto** di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, **in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soc**i di quest'ultima.

e) imprese tra cui una delle relazioni precedenti intercorra **per il tramite di una o più imprese, o delle particolari categorie di investitori che, sulla base della percentuale di capitale detenuta, non inficiano il concetto di impresa autonoma.**

f) imprese tra le quali le **relazioni sopra elencate intercorrano per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche** che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

ESCLUSIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (eccetto gli aiuti per calamità naturali)

«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia **perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate**. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di **società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), **qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.** Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

ESCLUSIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (eccetto gli aiuti per calamità naturali)

«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

c) qualora l'impresa sia oggetto di **procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa **abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione**;

e) nel caso di **un'impresa diversa da una PMI**, qualora**, negli ultimi due anni**:

1) il **rapporto debito/patrimonio netto** contabile dell'impresa sia stato **superiore a 7,5**;

e

2**) il quoziente di copertura degli interessi** dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato **inferiore a 1,0**;

Deroga in *temporary framework (imprese in difficoltà al 31.12.2019)*

Costi ammissibili per gli aiuti all'occupazione

«costi salariali»:

«importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente **la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, *quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali*** *per figli e familiari* durante un periodo di tempo definito» (art.2, punto 31 Reg.2014/651)

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SVANTAGGIATO

(Art.2 c.4 Reg. UE 651/2014)

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE MOLTO SVANTAGGIATO

(Art.2 c.99 Reg. UE 651/2014)

- ✓ lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- ✓ lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

PRIVI DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO

– D.M.L.P.S. del 17 ottobre 2017

Coloro che nel periodo di riferimento non hanno svolto attività subordinata della durata di almeno 6 mesi, ovvero che abbiano svolto:

- ✓ attività lavorativa in forma parasubordinata e/o
- ✓ attività lavorativa di lavoro autonomo

con reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni art. 13 D. Lgs. 117/2026 TUIR - *(ex DPR 917/1986)*

- Parasubordinata reddito annuale < 8.500 euro
- Autonomo reddito annuale < 5.500 euro

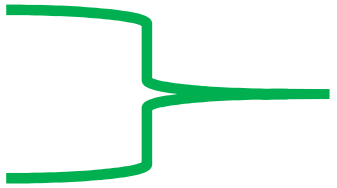
ATTENZIONE: IMPORTI PER RAPPORTI DI LAVORO DI 365 GIORNI!!!!!!!

DEFINIZIONE DI DISOCCUPATO

Art.19 D.Lgs. 150/2015: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica La DID; lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Circ. M.L.P.S. N.34/2015: la condizione di "non occupazione" è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:

- Parasubordinata reddito annuale < 8.500 euro
- Autonomo reddito annuale < 5.500 euro



ATTENZIONE: IMPORTI PER RAPPORTI DI LAVORO DI 365 GIORNI!!!!!!!

AIUTI ALL'OCCUPAZIONE SOGGETTI SVANTAGGIATI

art.32 Reg. 2014/651

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un **aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti**, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a *dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale*.

4. **Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa**, ai lavoratori svantaggiati è garantita la **continuità dell'impiego per un periodo minimo** compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il **periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi** nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, **l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto** di conseguenza.

6. **L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili**

AIUTI ALL'OCCUPAZIONE SOGGETTI CON DISABILITÀ

art.33 Reg. 2014/651

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un **aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti**, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a *dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale*.

4. **Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa,** ai lavoratori con disabilità è **garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile** con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. **L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili**

AIUTI ALL'OCCUPAZIONE SOGGETTI CON DISABILITÀ

Art.8, c. 6,Reg. 2014/651

"gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, **possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento** relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, **purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi** pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati".

COME VERIFICARE LO SFORAMENTO DEL MASSIMALE?



COME AVERE CONTEZZA DI RAPPORTI DI CONTROLLO - ASSOCIAZIONE ?

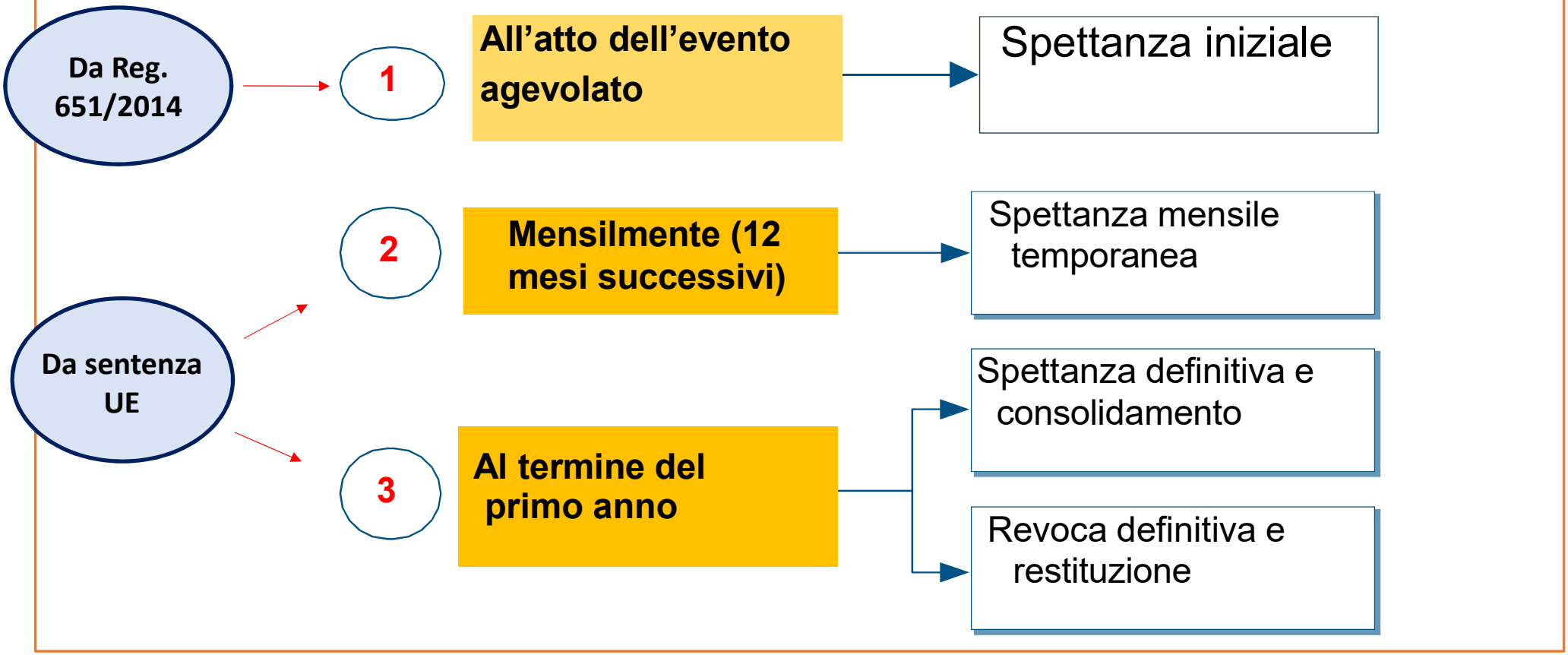
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' EX DPR 445/2000!!!!!!

L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Definizione GBER

«Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un **aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti**, **il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a** dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale»

LA VERIFICA DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE



Art.31 D.Lgs. 150/2015

c.1, lett.f) «*nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un* ***incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,*** *confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa»*

INCREMENTO NETTO – ULA – INPS

(circolari e messaggi agevolazioni in essere al 31/12/2025)

«L'incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, ***qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote*** *di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.»*

Bonus assunzioni 2026
Incremento occupazionale netto

«calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, (ULA D.M.18/04/2005) al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»

- **NO VERIFICA ANNUALE**
- **VERIFICA PER OGNI MESE DI AGEVOLAZIONE (fino a 24 mesi)**

EVENTI «NEUTRI» (dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa) nei 12 mesi successivi e/o precedenti l'evento agevolato?

INCREMENTO NETTO - ULA

Lett.b), art.2 D.M. 18/04/2005: "*il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al* ***numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.*** *Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).*"

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	U.L.A.
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per 9 mesi (9/12 di anno = 0,75)	0,75 (1 X 0,75)
	10 per 4 mesi (4/12 di anno = 0,333)	3,33 (10 X 0,333)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (6 X 0,5)
	2 per nove mesi (9/12 di anno = 0,75)	0,75 (2 x 0,5 X 0,75)

REGOLE DI COMPUTO ULA

LAVORATORE	COMPUTO
Contratto a tempo determinato	Computabile in proporzione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento
Contratto di lavoro in somministrazione	Non computabile (per l'utilizzatore)
Contratto di lavoro *part-time*	Computabile in proporzione all'orario svolto, rapportato all'orario stabilito dal CCNL di ri-ferimento quale "tempo pieno"
Contratto di lavoro intermittente	Computabile in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto rispetto all'orario lavorabile nel periodo di riferimento (stabilito da CCNL)
Contratto di apprendistato	Non computabile
Lavoratore distaccato presso altro dato-re di lavoro	Computabile in base alla tipologia contrattuale (sul distaccante)
Lavoratore assente con diritto alla con-servazione del posto	Computabile/non computabile a seconda del-la tipologia di assenza(*)
Lavoratore assunto in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto	Computabile/non computabile a seconda del-la tipologia di assenza(*)
Lavoratore in telelavoro, lavoro a domicilio e *smart-working*	Computabile salvo eccezioni (**)

() D.M. 18 aprile 2005:*

non devono essere computati gli assenti per cassa integrazione straordinaria *e per* ***congedi*** *di cui al D.Lgs. n. 151/2001*

*(**) art. 23, D.LgS. 80/2015: il* ***telelavoro*** *istituita per accordo tra l'azienda e le rappresentanze sindacali comparativamente pio rappresentative, per ragioni legate ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i lavoratori interessati potranno essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da particolari normative ed istituti legali e contrattuali*

Esclusione dal computo non concessa per i lavoratori in smart working nell'am-bito di collocamento obbligatorio ex Legge n. 68/1999 (Interpello MLPS n. 3/2021).

ALTRI SOGGETTI DA COMPUTARE NELLE ULA

- *dirigenti;*
- *titolari di ditta individuale;*
- *soci lavoratori d'impresa che svolgono attività regolare nell'impresa beneficiando di vantaggi finanziari da essa forniti e che percepiscono compensi per tale attività lavorativa (diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società)*

Esonero donne e over 50 L.92/2012

durata massima e regolamento GBER 651/2014

Tipologia soggetto assunto	Tipologia soggetto Reg. UE 651/2014	Durata massima incentivo L. 92/2012	Limite massimo incentivo Reg. UE 651/2014, art.32, c.2
Donne e uomini over 50 disoccupati oltre 12 mesi	Molto svantaggiato (art.2, c.99, lett.b)	▪ 12 mesi a termine ▪ 18 mesi a tempo indeterminato o per trasformazione	24 mesi
Donne prive di impiego da 6 mesi e residenti in zone svantaggiate	Svantaggiato (art.2, c.4, lett. a)	▪ 12 mesi a termine ▪ **18 mesi a tempo indeterminato o per trasformazione**	**12 mesi**
Donne prive di impiego da 6 mesi ed occupate in settori ad alta disparità occupazionale di genere	Svantaggiato (art.2, c.4, lett. f)	▪ 12 mesi a termine ▪ **18 mesi a tempo indeterminato o per trasformazione**	**12 mesi**
Donne prive di impiego da 24 mesi	Molto svantaggiato (art.2, c.99, lett. a)	▪ 12 mesi a termine ▪ 18 mesi a tempo indeterminato o per trasformazione	24 mesi

INCENTIVI REG. GBER 651/2014

- Incentivo assunzione disabili L. 68/99
- Incentivo assunzione donne e over 50 L.92/2012
- Bonus giovani art. 22, D.L. 60/2024 e art. 2 D.L. 62/2026
- Bonus donne art. 23, D.L. 60/2024 e art. 1 D.L. 62/2026
- Bonus ZES art. 24, D.L. 60/2024 e art. 3 D.L.62/2026
- Bonus settori strategici art. 21, D.L. 60/2024

E IL BONUS STABILIZZAZIONI ART.4 D.L. 62/2026????

Le regole di cumulo degli aiuti di Stato

REGOLE DI CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO

Solo per aiuti riguardanti i medesimi costi ammissibili

Più aiuti riferiti alla medesima iniziativa/investimento, **riguardanti costi ammissibili diversi,** NON soggiaciono alle regole di cumulo, salvo espressa previsione del Regolamento di riferimento

REGOLE DI CUMULO DEGLI AIUTI DI STATO ALL'OCCUPAZIONE

CON COSTI AMMISSIBILI INDIVIDUABILI

- ✓ cumulabili con altri aiuti di Stato nel limite dell'intensità massima o dell'importo massimo ammissibili per quell'aiuto;
- ✓ qualora l'aiuto possa essere concesso secondo due metodi in combinazione tra loro, si farà riferimento al valore più elevato tra i due;
- ✓ aiuti de minimis e aiuti in regime di esenzione cumulabili entro la misura massima d'intensità di cui al regolamento di esenzione
- ✓ nel caso di aiuti all'occupazione di lavoratori disabili, il cumulo è ammissibile fino alla copertura del 100% dei costi per aiuti in GBER (art.8 Reg. UE 2014/651)

REGOLE DI CUMULO

art.8 Reg. 2014/651

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, L 187/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 26.6.2014

b) **con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.**

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento **non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore** ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. **In deroga** al paragrafo 3, lettera b), **gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità**, di cui agli articoli 33 e 34, **possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili** oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al **100 % dei costi pertinenti** in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

CUMULO TRA VARI REGIMI

Aiuto n. 1	Aiuto n. 2	Intensità massima aiuto su costo ammissibile
GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori svantaggiati	GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori svantaggiati	50%
GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori svantaggiati	Regime *de minimis* lavoratori svantaggiati	50% + rispetto limite triennale del Regolamento *de minimis* di riferimento
GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori con disabilità	Regime *de minimis* lavoratori con disabilità	75% + rispetto limite triennale del Regolamento *de minimis* di riferimento
GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori con disabilità	GBER (Regolamento n. 651/2014) lavoratori con di-sabilità	100%
Regime *de minimis* lavoratori svantaggiati / con disabilità (il *de minimis* non effettua distinzione tra le due categorie)	Regime *de minimis* lavoratori svantaggiati/con disabilità (il de minimis non effettua distinzione tra le due categorie)	Limite triennale Regolamento *de minimis* di riferimento

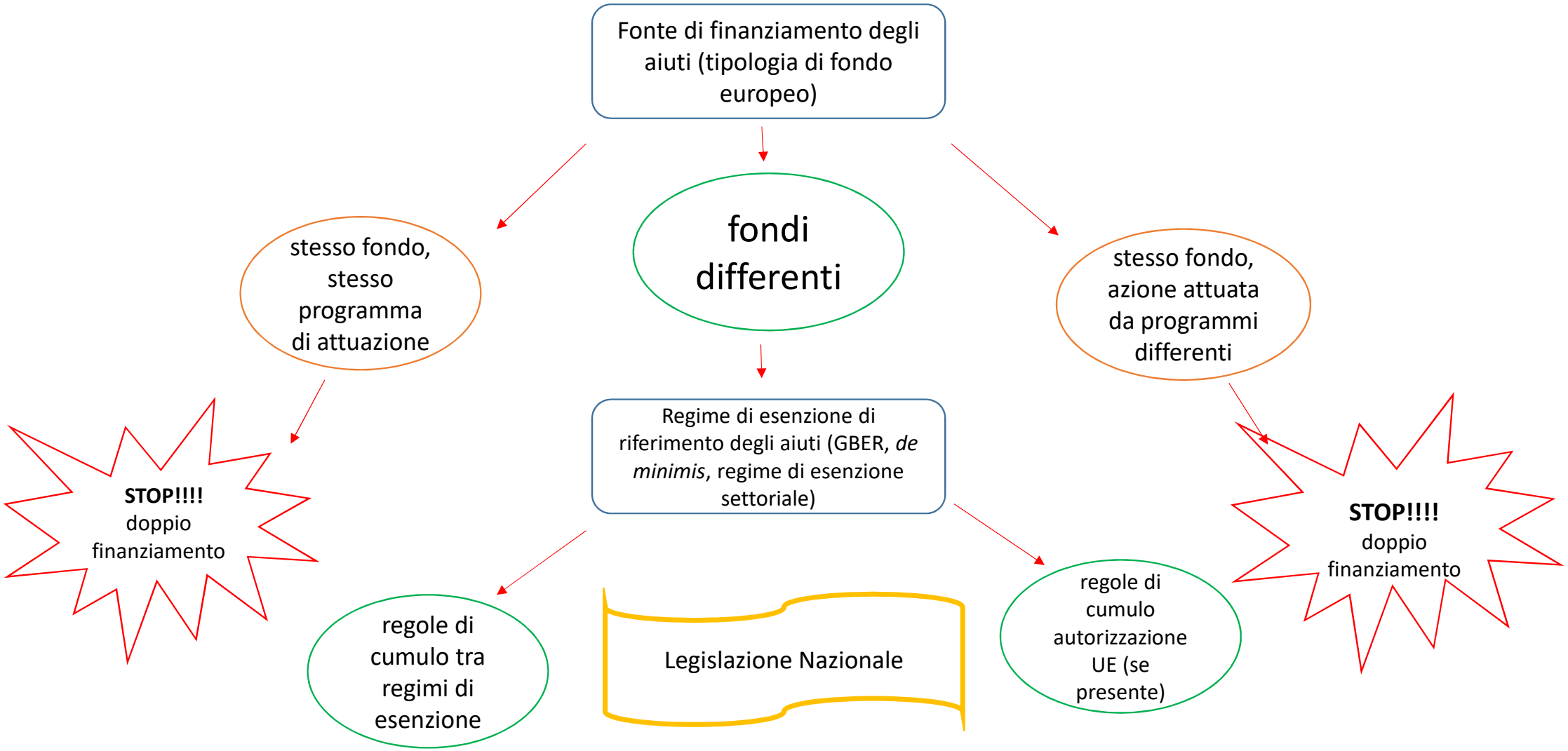
IL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Art. 194, p. 3), Regolamento Finanziario (UE, Euratom) n. 2024/2509 (regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione), e art. 63, p. 9), Regolamento n. 2021/1060 (disposizioni comuni fondi strutturali)

*"un'operazione può ricevere sostegno **da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione**. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:*

a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;

b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.".


Fonte di finanziamento degli aiuti (tipologia di fondo europeo)
fondi differenti
stesso fondo, stesso programma di attuazione
stesso fondo, azione attuata da programmi differenti
STOP!!!! doppio finanziamento
Regime di esenzione di riferimento degli aiuti (GBER, *de minimis*, regime di esenzione settoriale)
STOP!!!! doppio finanziamento
regole di cumulo tra regimi di esenzione
Legislazione Nazionale
regole di cumulo autorizzazione UE (se presente)

ISTANZA BONUS GIOVANI E DONNE ARTT. 22 E 23 D.L. 60/2024

dichiaro

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

che ricorrono le condizioni di applicazione dell'incentivo; in particolare dichiaro che:

- Il lavoratore non risulta essere mai stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024
- l'assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, co. 1, lett. b), d.lgs. 150/2015)
- presso la stessa unità produttiva dove verrà impiegato il lavoratore non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett. c) d.lgs. 150/2015) a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 30/01/2015
- non sussistono provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito
- la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 3, del decreto-legge 60/2024 è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto
- l'impresa richiedente l'applicazione del beneficio ex art. 22, comma 3, del decreto-legge 60/2024 non è in difficoltà e tale condizione non sussiste in capo ad imprese associate, collegate e controllate conformemente con quanto previsto dal punto 18 dell'art. 2 e dall'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni
- di non aver ricevuto, relativamente alla misura oggetto della presente domanda, altre forme di contribuzione o finanziamento pubblico a valere sugli stessi costi ammissibili e di impegnarsi a non richiederne per tutta la durata dell'esonero.

ISTANZA BONUS GIOVANI, DONNE E ZES D.L. 62/2026

dichiaro inoltre di
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- di aver preso visione del quadro normativo e procedurale di riferimento (https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma) e in particolare del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Giovani Donne e Lavoro 2021-2027 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei relativi manuali procedurali e di essere consapevole degli obblighi e dei vincoli che ne derivano;
- di adempiere, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, dando adeguata informazione e visibilità al sostegno ricevuto dal FSE+;
- di garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata, ovvero una codificazione contabile appropriata per tutte le operazioni relative all'esonero, in conformità alla normativa di riferimento;
- di non aver ricevuto relativamente alla misura oggetto della presente domanda altre forme di contribuzione o finanziamento pubblico a valere sugli stessi costi ammissibili e di impegnarsi a non richiederne nemmeno in futuro;
- di istituire un fascicolo contenente tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'esonero e di conservarla per un periodo non inferiore a 10 anni ai fini di quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 e successive modifiche e integrazioni e dalla normativa nazionale vigente, e di rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di altri organismi comunitari e nazionali preposti;
- di essere consapevole che, in caso di riscontro di irregolarità, l'Amministrazione procede al recupero delle somme indebitamente percepite, anche mediante compensazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Gli aiuti a finalità regionale

Aiuti a finalità Regionale art. 107, c.3 TFUE

Regioni di cui alla lettera a)

Regioni con prodotto interno lordo pro capite inferiore del 75% rispetto quello medio dell'Unione.

Regioni di cui alla lettera c)

Regioni non rientranti nella categoria a) ma che presentano comunque elementi di debolezza strutturali o congiunturali che giustificano un sostegno pubblico alle imprese, ovvero *in transizione con PIL pro capite compreso tra il 75 ed il 90% della media Europea ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.*

Carta Nazionale degli aiuti di Stato

approvata dalla Commissione europea con decisione del 2 dicembre 2021, con validità per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2027

(e successive modifiche)

Regioni interamente ammissibili ammissibili	Regioni parzialmente ammissibili
MOLISE	ABRUZZO
CAMPANIA	MARCHE
PUGLIA	LOMBARDIA
BASILICATA	VENETO
CALABRIA	FRIULI
SICILIA	EMILIA
SARDEGNA (alcuni comuni % superiore)	TOSCANA ETC……

Zone svantaggiate di residenza donne per sgravio art.4 L.92/2012 (prive di Impiego reg. retr. Da 6 mesi)

FOCUS SUPERDEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

art. 4, D.Lgs.216/2023

Elenco soggetti svantaggiati maggiorazione 30% (ALL. I al D.Lgs.216/2023)

(…….)

«lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale»

- regioni "meno sviluppate" (con PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27): **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;**
- regioni "in transizione" (con PIL pro capite compreso tra il 75 ed il 90% della media EU27 ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale): **Abruzzo, Molise e Sardegna**.

Grazie per l'attenzione!!!

MANUELA BALTOLU
Consulente del lavoro